

Condizioni generali di consegna e pagamento delle aziende industriali Migros

1. Campo di applicazione

Firmando queste condizioni generali di consegna e pagamento o la singola ordinazione o il singolo contratto, l'acquirente accetta espressamente queste condizioni generali di consegna e pagamento. L'acquirente è vincolato da queste condizioni generali di consegna e pagamento anche per i contratti futuri.

Le modifiche alle condizioni generali di consegna e pagamento vengono comunicate senza indugio all'acquirente e, in mancanza di opposizione scritta, si considerano approvate dopo sette giorni dalla consegna.

Restano riservate, se concordate per iscritto, le disposizioni divergenti dalle presenti condizioni generali di consegna e pagamento nel singolo contratto/nella singola ordinazione.

Le condizioni generali di contratto o altri documenti dell'acquirente che sostituiscono, modificano o completano le presenti condizioni generali di consegna e pagamento non vengono accettate nemmeno nel caso in cui un'eventuale conferma del contratto o la corrispondenza commerciale vi faccia riferimento.

2. Ordinazioni

Qualsiasi ordinazione effettuata dall'acquirente deve avvenire per iscritto. Le ordinazioni sono considerate accettate dall'azienda industriale Migros quando essa le conferma per iscritto all'acquirente. Dopo che l'acquirente ha ricevuto la conferma d'ordinazione, eventuali modifiche e annullamenti di ordinazioni sono consentiti solo con il consenso dell'azienda industriale Migros. L'azienda industriale Migros può rifiutare il consenso senza indicarne i motivi.

3. Consegna

La consegna avviene secondo la conferma d'ordinazione dell'azienda industriale Migros. Il superamento della data di consegna non autorizza l'acquirente a recedere dall'ordinazione o a chiedere un risarcimento.

L'azienda industriale Migros è autorizzata a effettuare consegne parziali. In caso di forza maggiore, l'azienda industriale Migros non può essere ritenuta responsabile di eventuali mancate consegne o altri danni.

4. Prezzi e condizioni di consegna

I prezzi e le condizioni di consegna devono essere concordati per iscritto. Con riserva di modifiche.

5. Pagamento, fatturazione, conseguenze della mora

Per garantire il pagamento, l'azienda industriale Migros può esigere dall'acquirente un pagamento anticipato, una lettera di credito irrevocabile o una garanzia bancaria irrevocabile. La lettera di credito o la garanzia bancaria deve essere aperta presso una banca di primaria importanza e deve essere valida per 6 mesi dalla data di apertura e utilizzabile a vista. I costi della lettera di credito o della garanzia bancaria sono interamente a carico dell'acquirente.

Il pagamento da parte dell'acquirente deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione della fattura. Eventuali rivendicazioni riconosciute per iscritto dell'acquirente nei confronti dell'azienda industriale Migros possono previa consultazione e con l'approvazione scritta dell'azienda industriale Migros - essere compensate con il pagamento.

Se l'acquirente è in ritardo con il pagamento, l'azienda industriale Migros può addebitare all'acquirente interessi di almeno il 5% e stabilire una proroga del termine. Dopo la scadenza infruttuosa di questo termine, l'azienda industriale Migros può rifiutare ulteriori consegne senza pagamento anticipato. In alternativa, ha il diritto di recedere dal contratto o da ulteriori consegne/contratti.

6. Garanzia per difetti

L'azienda industriale Migros garantisce che, se conservati e utilizzati correttamente, per il periodo fino alla scadenza indicata sulla confezione i prodotti forniti non presentano vizi.

L'azienda industriale Migros consegna la merce nella qualità concordata e in conformità alla specifica. Minime differenze esteriori non sono considerate difetti.

L'acquirente ha l'obbligo di controllare la merce immediatamente dopo averla ricevuta e di comunicare immediatamente all'azienda industriale Migros eventuali difetti. Se nessun difetto viene comunicato entro 14 giorni dal ricevimento della merce, la merce sarà considerata priva di difetti e approvata.

In caso di difetti constatati e notificati entro 14 giorni, si esclude il diritto di scelta dell'acquirente e l'azienda industriale Migros ha il diritto, a sua discrezione, di rimediare al difetto mediante riparazione, fornitura sostitutiva, riduzione del prezzo d'acquisto o risoluzione. L'azienda industriale Migros non si assume ulteriori garanzie; in particolare è esclusa, nella misura consentita dalla legge, qualsiasi responsabilità per ulteriori danni e danni conseguenti causati da difetti.



7. Assicurazione di responsabilità civile prodotti

L'acquirente si impegna a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile prodotti che copra una somma forfettaria di almeno 5 milioni di franchi per danni corporali e/o materiali; la somma coperta non limita la responsabilità civile dell'acquirente.

8. Garanzia per evizione

L'azienda industriale Migros garantisce che i prodotti forniti non violano alcun diritto di terzi, a meno che l'acquirente non fosse a conoscenza del rischio di violazione al momento della conclusione del contratto.

In caso di reclamo in garanzia da parte di terzi, l'acquirente ha diritto al risarcimento dei danni direttamente subiti. Tuttavia, la responsabilità dell'azienda industriale Migros per ulteriori danni e danni conseguenti causati da difetti è esclusa nella misura consentita dalla legge.

9. Diritti di proprietà intellettuale e diritti di marchio

Nel caso di marchi propri dell'azienda industriale Migros o della FCM, tutti i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti di protezione dei prodotti, in particolare i diritti di brevetto e di marchio nonché i diritti d'autore o di presentazione, rimangono di proprietà dell'azienda industriale Migros o della FCM e non vengono toccati dal presente contratto. L'acquirente non ha il diritto di registrare marchi, disegni o brevetti a suo nome.

Nel caso di marchi privati dell'acquirente, i diritti di marchio e i diritti sul design dell'imballaggio rimangono all'acquirente. Quest'ultimo garantisce che la sua presentazione di prodotti, compresi i marchi, non violano alcun diritto di terzi né in Svizzera né nel paese di vendita e indennizza completamente l'azienda industriale Migros a tale riguardo.

10. Autorizzazioni

L'acquirente è tenuto ad ottenere tutti i permessi delle autorità, ecc. necessari per l'utilizzo e la distribuzione dei prodotti dell'azienda industriale Migros.

11. Divieto di cessione

La cessione di diritti e obblighi - ad eccezione di una cessione alla Banca Migros - richiede il previo consenso scritto dell'azienda industriale Migros.

12. Forma scritta

Le parti si accordano sulla forma scritta per tutte le parti del contratto. In particolare, le modifiche o gli annullamenti di ordinazioni/contratti sono pertanto validi solo se accettati e controfirmati per iscritto dall'azienda industriale Migros.

13. Diritto applicabile e foro giuridico

Tutti i rapporti giuridici tra le parti sono regolati esclusivamente dal **diritto svizzero**, con completa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna).

Il **foro giuridico** esclusivo per tutte le controversie relative al presente contratto è della sede dall'azienda industriale in questione.

14. Versione determinante

Fa fede solo la versione tedesca delle Condizioni generali di consegna e pagamento.

Stato al 25.2.2009